

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
6 marzo 2006, n. 153.

Modifiche agli articoli 248, 249, 250, 251, 252 nonché agli allegati al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 97 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214;

Visti gli articoli da 248 a 252 e gli allegati al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 marzo 2004;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2006;

Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche all'articolo 248 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495

1. L'articolo 248 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 248 (*Targa per ciclomotori*). — 1. La targa di cui all'articolo 97 del codice ha le caratteristiche di cui all'articolo 250 ed è contraddistinta da un codice alfanumerico.

2. Non può essere prodotta ed utilizzata una targa che rechi un codice alfanumerico già assegnato ad altra targa.

3. La targa è strettamente legata al titolare, che la applica solo al veicolo identificato nel certificato di circolazione di cui risulta intestatario. Chi risulta intestatario di più veicoli deve conseguentemente munirsi di un corrispondente numero di certificati di circolazione e di targhe.».

Art. 2.

Modifiche all'articolo 249 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495

1. L'articolo 249 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 249 (*Utilizzazione della targa in caso di trasferimento di proprietà dei ciclomotori*). — 1. In caso di trasferimento di proprietà, o di costituzione di usufrutto o di locazione con facoltà di acquisto del ciclomotore, o di patto di riservato dominio del ciclomotore, la targa rimane in possesso del titolare che può riutilizzarla per una successiva richiesta di certificato di circolazione dopo averne dato comunicazione ai soggetti di cui al comma 2 per l'aggiornamento dell'Archivio nazionale dei veicoli di cui all'articolo 225 del codice. L'annotazione nell'Archivio nazionale dei veicoli dei dati relativi alla proprietà non muta la natura giuridica di bene mobile non registrato del ciclomotore ed è effettuata, ai fini di sola notizia, per l'individuazione del responsabile della circolazione.

2. Il titolare che non intenda riutilizzare la targa assegnatagli provvede alla sua distruzione e ne dà comunicazione ad un ufficio motorizzazione civile del Dipartimento per i trasporti terrestri, ovvero ad uno dei soggetti di cui all'articolo 251, con le modalità stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini dell'aggiornamento della sezione "ciclomotori" dell'Archivio nazionale dei veicoli.».

Art. 3.

Modifiche all'articolo 250 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495

1. All'articolo 250 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive

modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «*Caratteristiche e modalità di applicazione della targa per ciclomotori*»;

b) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. La targa è composta da sei caratteri alfanumerici, nonché dal marchio ufficiale della Repubblica italiana. Il fondo della targa è bianco. Il colore dei caratteri e del marchio ufficiale della Repubblica italiana è nero. I caratteri alfanumerici sono realizzati mediante imbutitura, profonda $1,4 \pm 0,1$ millimetri, su un supporto metallico piano in lamiera di alluminio dello spessore di $1,00 \pm 0,05$ millimetri, ricoperto di pellicola retroriflettente autoadesiva.

2. La forma e le dimensioni della targa e del marchio sono indicati nella figura III 3; il formato dei caratteri nella tabella III 2.»;

c) il comma 3 è soppresso;

d) al comma 4, le parole: «dalla Direzione generale della M.C.T.C.» sono sostituite dalle seguenti: «dal Dipartimento per i trasporti terrestri»;

e) al comma 5, nel primo periodo, le parole: «Il contrassegno non deve essere necessariamente illuminato» sono sostituite dalle seguenti: «La targa non deve essere necessariamente illuminata»; nel secondo periodo, la parola: «Esso» è sostituita dalla seguente: «Essa»;

f) il comma 6 è soppresso;

g) al comma 7 le parole: «nei commi 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «nei commi 1 e 2».

Art. 4.

Modifiche all'articolo 251 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495

1. L'articolo 251 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 251 (*Affidamento delle procedure di rilascio di targhe e certificati di circolazione*). — 1. Con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, sono disciplinate le modalità di affidamento, senza oneri per lo Stato, delle procedure di rilascio delle targhe e di rilascio ed aggiornamento dei certificati di circolazione dei ciclomotori, ai soggetti che esercitano attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, e successive modificazioni, abilitati al colle-

gamento telematico con il Centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti terrestri, che ne facciano richiesta.

2. I soggetti che esercitano attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, e successive modificazioni, abilitati al rilascio delle targhe e dei certificati di circolazione dei ciclomotori ai sensi del comma 1, espongono, all'esterno dei locali dove hanno la sede, l'insegna indicata nella figura III 3/a.

Art. 5.

Modifiche all'articolo 252 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495

1. L'articolo 252 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 252 (*Adempimenti dell'intestatario del certificato di circolazione*). — 1. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione del certificato di circolazione, l'intestatario dello stesso, entro quarantotto ore, ne fa denuncia agli organi di Polizia e chiede il duplicato ad un ufficio motorizzazione civile del Dipartimento per i trasporti terrestri o ad uno dei soggetti di cui all'articolo 251 che provvede a rilasciarlo contestualmente alla domanda, con le modalità prescritte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Analogamente procede in caso di deterioramento del certificato di circolazione, previa consegna del documento deteriorato.

2. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione della targa, l'intestatario del corrispondente certificato di circolazione, entro quarantotto ore, chiede il rilascio di un nuovo certificato e l'emissione di una nuova targa ad un ufficio motorizzazione civile del Dipartimento per i trasporti terrestri o ad uno dei soggetti di cui all'articolo 251 che provvede a rilasciare il nuovo certificato e la nuova targa contestualmente alla domanda, con le modalità prescritte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Analogamente procede in caso di deterioramento della targa, previa distruzione della stessa.

3. Il centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti terrestri aggiorna telematicamente gli archivi del Ministero dell'interno in relazione alle operazioni di cui ai commi 1 e 2.

4. Il titolare che, successivamente alla richiesta di cui ai commi 1 e 2, rientra in possesso del certificato di circolazione o della targa smarriti o sottratti, provvede alla loro distruzione.

5. In caso di trasferimento di residenza delle persone fisiche intestatarie di certificati di circolazione, i comuni, previa obbligatoria richiesta da parte degli interessati, devono trasmettere all'Ufficio centrale operativo del Dipartimento per i trasporti terrestri, per via telematica o su supporto cartaceo, secondo la modulistica prescritta dal Dipartimento per i trasporti terrestri, notizia dell'avvenuto trasferimento di residenza, nel termine di un mese decorrente dalla data di registrazione della variazione anagrafica. L'Ufficio centrale operativo sopra citato provvede ad aggiornare il certificato di circolazione trasmettendo per posta, alla nuova residenza dell'intestatario, un tagliando di convalida da apporre sul certificato di circolazione.

6. Nei casi non previsti al comma 5, l'intestatario deve chiedere, entro trenta giorni dal trasferimento di residenza, l'aggiornamento del certificato di circolazione ad un ufficio motorizzazione civile del Dipartimento per i trasporti terrestri o ad uno dei soggetti di cui all'articolo 251 che provvedono a rilasciare contestualmente alla domanda, con le modalità prescritte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un tagliando, recante la nuova residenza, da apporre sul certificato di circolazione.».

Art. 6.

*Modifiche agli allegati al titolo III, figura III 3
Articolo 250 del decreto del Presidente della Repubblica
16 dicembre 1992, n. 495*

1. All'allegato al titolo III la figura III 3 articolo 250 - CONTRASSEGNO DI IDENTIFICAZIONE DEI CICLOMOTORI, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, è sostituita dall'Allegato 1.

Art. 7.

*Modifiche all'allegato al titolo III - articolo 250 del decreto
del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495*

1. All'allegato al titolo III la tabella III 2 articolo 250 - CARATTERI PER I CONTRASSEGNI DEI CICLOMOTORI, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, è sostituita dall'Allegato 2.

Art. 8.

*Modifiche all'allegato al titolo III del decreto
del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495*

1. All'allegato al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, dopo la figura III 3 articolo 250 è inserita la figura III3/a articolo 251, di cui all'Allegato 3.

Art. 9.

Disposizioni transitorie

1. È fatta sempre salva la possibilità per chi si dichiara proprietario di un ciclomotore, già immesso in circolazione anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, di richiedere il rilascio della nuova targa e del certificato di circolazione del ciclomotore stesso presso un ufficio motorizzazione civile del Dipartimento per i trasporti terrestri ovvero presso uno dei soggetti di cui all'articolo 251 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, come modificato dal presente decreto.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 marzo 2006

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del
Consiglio dei Ministri*


LUNARDI, *Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti*

Visto, il Guardasigilli: CASTELLI

*Registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 2006
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto
del territorio, registro n. 1, foglio n. 263*

ALLEGATO 1
(previsto dall'articolo 6)

FIGURA III 3 ART.250 – TARGA DEI CICLOMOTORI



Raggio di curvatura della targa imbutita: 5 mm. $5 \leq R \leq 12$ mm.


Coloritura nero dell'imbutitura del bordo perimetrale 4 mm. ± 0.5

Spessore caratteri 5mm.

Imbutitura del marchio ufficiale della Repubblica italiana 0.5 mm ± 0.1 .

ALLEGATO 2
(previsto dall'articolo 7)

TABELLA III 2 ART. 250 – CARATTERI PER LE TARGHE DEI CICLOMOTORI



ALLEGATO 3
(previsto dall'articolo 8)

Figura III. 3/a
Art. 251

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

C E N T R O S E R V I Z I

M O T O R I Z Z A Z I O N E

ABILITATO AL RILASCIO DI:

- Certificati di circolazione e targhe per ciclomotori

TITOLARE:

ABILITAZIONE: n. del

ENTE VIGILANTE: Ufficio Motorizzazione Civile
di

Dimensioni minime:

a) altezza: mm. 300

b) larghezza mm. 200

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Il testo dell'art. 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, S.O., è il seguente:

«Art. 17 (*Regolamenti*). — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;».

— Il testo dell'art. 97 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, (Nuovo codice della strada), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 maggio 1992, n. 114, S.O., è il seguente:

«Art. 97 (*Circolazione dei ciclomotori*). — 1. I ciclomotori, per circolare, devono essere muniti di:

a) un certificato di circolazione, contenente i dati di identificazione e costruttivi del veicolo, nonché quelli della targa e dell'intestatario, rilasciato dal Dipartimento per i trasporti terrestri, ovvero da uno dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, con le modalità stabilite con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a seguito di aggiornamento dell'Archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225 e 226;

b) una targa, che identifica l'intestatario del certificato di circolazione.

2. La targa è personale e abbinata a un solo veicolo. Il titolare la trattiene in caso di vendita. La fabbricazione e la vendita delle targhe sono riservate allo Stato, che può affidarle con le modalità previste dal regolamento ai soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264.

3. Ciascun ciclomotore è individuato nell'Archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225 e 226, da una scheda elettronica, contenente il numero di targa, il nominativo del suo titolare, i dati costruttivi e di identificazione di tutti i veicoli di cui, nel tempo, il titolare della targa sia risultato intestatario, con l'indicazione della data e dell'ora di ciascuna variazione d'intestazione. I dati relativi alla proprietà del veicolo sono inseriti nel sistema informatico del Dipartimento per i trasporti terrestri a fini di sola notizia, per l'individuazione del responsabile della circolazione.

4. Le procedure e la documentazione occorrente per il rilascio del certificato di circolazione e per la produzione delle targhe sono stabilite con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo criteri di economicità e di massima semplificazione.

5. Chiunque fabbrica, produce, pone in commercio o vende ciclomotori che sviluppino una velocità superiore a quella prevista dall'art. 52 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 71 a € 286. Alla stessa sanzione soggiace chi effettua sui ciclomotori modifiche idonee ad aumentarne la velocità oltre i limiti previsti dall'art. 52.

6. Chiunque circola con un ciclomotore non rispondente ad una o più delle caratteristiche o prescrizioni indicate nell'art. 52 o nel certificato di circolazione, ovvero che sviluppi una velocità superiore a quella prevista dallo stesso art. 52, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 35 a € 143.

7. Chiunque circola con un ciclomotore per il quale non è stato rilasciato il certificato di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 137,55 a € 550,20.

8. Chiunque circola con un ciclomotore sprovvisto di targa è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 68,25 a € 275,10.

9. Chiunque circola con un ciclomotore munito di targa non propria è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.626,45 a € 6.506,85.

10. Chiunque circola con un ciclomotore munito di una targa i cui dati non siano chiaramente visibili è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 21 a € 85.

11. Chiunque fabbrica o vende targhe con caratteristiche difformi da quelle indicate dal regolamento, ovvero circola con un ciclomotore munito delle suddette targhe è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.626,45 a € 6.506,85.

12. Chiunque circola con un ciclomotore per il quale non è stato richiesto l'aggiornamento del certificato di circolazione per trasferimento della proprietà secondo le modalità previste dal regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 343,35 a € 1.376,55. Alla medesima sanzione è sottoposto chi non comunica la cessazione della circolazione. Il certificato di circolazione è ritirato immediatamente da chi accerta la violazione ed è inviato al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, che provvede agli aggiornamenti previsti dopo l'adempimento delle prescrizioni omesse.

13. L'intestatario che in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del certificato di circolazione o della targa non provvede, entro quarantotto ore, a farne denuncia agli organi di polizia è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 68,25 a € 275,10. Alla medesima sanzione è soggetto chi non provvede a chiedere il duplicato del certificato di circolazione entro tre giorni dalla suddetta denuncia.

14. Alle violazioni previste dai commi 5, 6 e 7 consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del ciclomotore, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI; nei casi previsti dai commi 5 e 6, si procede alla distruzione del ciclomotore, fatta salva la facoltà degli enti da cui dipende il personale di polizia stradale che ha accertato la violazione, di chiedere tempestivamente che sia assegnato il ciclomotore confiscato, previo ripristino delle caratteristiche costruttive, per lo svolgimento dei compiti istituzionali e fatto salvo l'eventuale risarcimento del danno in caso di accertata illegittimità della confisca e distruzione. Alla violazione prevista dai commi 8 e 9 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di un mese o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.».

— Il decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 giugno 2003, n. 149 è stato convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, legge 1° agosto 2003, n. 214 (*Gazzetta Ufficiale* 12 agosto 2003, n. 186, S.O.).

— Gli articoli da 248 a 252 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 dicembre 1992, n. 303, S.O., modificati dal presente decreto, recavano:

«Art. 248 (Art. 97 Cod. Str.). — (*Contrassegno di identificazione per ciclomotori e relative procedure di distribuzione*)».

«Art. 249 (Art. 97 Cod. Str.). — (*Trasferimento di proprietà dei ciclomotori*)».

«Art. 250 (Art. 97 Cod. Str.). — (*Caratteristiche e modalità d'applicazione del contrassegno di identificazione per ciclomotori*)».

«Art. 251 (Art. 97 Cod. Str.). — (*Procedure per l'assegnazione, rilascio e registrazione del contrassegno di identificazione per ciclomotori*)».

«Art. 252 (Art. 97 Cod. Str.). — (*Adempimenti dell'intestatario del contrassegno di identificazione per ciclomotori*)».

Nota all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'art. 250 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, modificato dal presente decreto:

«Art. 250 (Caratteristiche e modalità di applicazione della targa per ciclomotori). — 1. La targa è composta da sei caratteri alfanumerici, nonché dal marchio ufficiale della Repubblica italiana. Il fondo

della targa è bianco. Il colore dei caratteri e del marchio ufficiale della Repubblica italiana è nero. I caratteri alfanumerici sono realizzati mediante imbutitura, profonda $1,4 \pm 0,1$ millimetri, su supporto metallico piano in lamiera di alluminio dello spessore di $1,00 \pm 0,05$ millimetri, ricoperto di pellicola retroriflettente autoadesiva.

2. La forma e le dimensioni della targa e del marchio sono indicati nella figura III 3; il formato dei caratteri nella tabella III 2.

3. (Soppresso).

4. Il codice alfanumerico è costituito da una combinazione di lettere e numeri. La progressione delle combinazioni viene stabilita dal Dipartimento per i trasporti terrestri.

5. La targa non deve essere necessariamente illuminata, salvo eventuale diversa disposizione impartita dal Ministro dei trasporti e della navigazione. Essa deve essere applicata con le medesime modalità previste per le targhe dei motoveicoli, tranne per quanto riguarda l'altezza minima da terra del suo bordo inferiore che può discendere al di sotto del valore minimo ivi previsto, purché non sia inferiore al raggio della ruota o delle ruote posteriori misurato a veicolo carico.

6. (Soppresso).

7. Il Ministro dei trasporti e della navigazione può, in caso di particolari esigenze, stabilire caratteristiche diverse da quelle indicate nei commi 1 e 2.».

Nota all'art. 9:

— Per il decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992 si vedano le note alle premesse.

06G0170

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 4 aprile 2006.

Ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette a decorrere dal 1° aprile 2006.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sull'importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;